

SCONTI FFO (CRONOLOGIA NORMATIVA AL 1° MARZO 2011)

1.	Legge 27 dicembre 1997, n. 449	1
2.	DECRETO-LEGGE 7 aprile 2004, n. 97	1
3.	DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007 n. 248 (MILLEPROROGHE)	2
4.	DECRETO-LEGGE 10 novembre 2008 n.180	2
5.	DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009 n. 194 (MILLEPROROGHE)	2
6.	[LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240]	3

Segue un riepilogo delle proroghe concesse, solo fino al 31 dicembre 2010, alla disposizione derogatoria introdotta dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 97/2004 (e s.m. e i.), in base al quale «**le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi** tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.»

1. LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449 (LEGGE FINANZIARIA 1998)

Art.51 - Università e ricerca.

[...]

4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. **Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento** delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.

2. DECRETO-LEGGE 7 APRILE 2004, N. 97

Decreto convertito con modificazioni, in legge 4 giugno 2004, n. 143. - Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università]

ARTICOLO 5- Spese di personale docente e non docente universitario

1. **In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, per l'anno 2004**, ai fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, **non si tiene conto** salvo che ai fini dell'applicazione dell' articolo 3, comma 53, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dei costi derivanti dagli **incrementi per il personale docente e ricercatore** delle università previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei **contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo** a decorrere dall'anno 2002.

2. Per l'anno 2004, **le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi** tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2007 N. 248 (MILLEPROROGHE)

Decreto convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008 n. 31. - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

ARTICOLO 12 - Disposizioni in materia di università ed enti di ricerca

1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, **già prorogati al 31 dicembre 2007** dall'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono **ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008**.

4. DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 2008 N.180

Decreto convertito, con modificazioni, in legge 9 gennaio 2009, n. 1. - Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

Art.1 - Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca

1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, ne' all'assunzione di personale. Alle stesse università e' data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2010 [così prorogato dal d.l. 194/2009, vedi infra].

2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008 - 2009, di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2009 N. 194 (MILLEPROROGHE)

Decreto convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2010, n. 25. - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (

Art.7 - Proroga di termini in materia di istruzione

[...]

5-quinquies. All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: **"31 dicembre 2010"**.



6. [LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240]

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

Art.11 - Interventi perequativi per le università statali

1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario é destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario. L'intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure di valutazione della qualità di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. **Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei può tenere conto delle specificità delle università sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta**, escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i), l) e m), della presente legge.

2. Il Ministro provvede con proprio decreto alla ripartizione della percentuale di cui al comma 1.